



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sulle sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

**LGD Società Cooperativa**  
**c/o Studio Legale Ichino, Brugnatelli e Associati**  
[pietro.ichino@ichinobrugnatelli.it](mailto:pietro.ichino@ichinobrugnatelli.it)

## **TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC**

**Pos. n. 1440/21**  
**Sett.: TMC**

**Oggetto:** Segnalazione aziendale del 29 novembre 2021 relativa a blocchi merci e stradali attuati dai Si Cobas presso piattaforme logistiche gestite da LGD Società Cooperativa. Precisazioni.

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica quanto segue.

La legge 146 del 1990, all'articolo 1, comma 2, lettera a) elenca tra i servizi pubblici essenziali da tutelare *“l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità*. Nella nozione di *“beni di prima necessità”* la Commissione ha inteso ricomprendere alcune categorie merceologiche, quali il latte ed i farmaci. Inoltre, il concetto di *“approvvigionamento”* da tutelare e regolare ai sensi della legge 146 del 1990 è stato interpretato dalla Commissione come limitato alla sola fase del trasporto delle categorie merceologiche indicate dalla norma citata, ritenendo invece estranee, all'ambito di applicazione della legge, tutte le attività preparatorie e prodromiche al trasporto stesso, quali le attività di magazzinaggio, deposito e custodia delle merci presso centri logistici.

Una estensione dell'ambito di applicazione della legge e, quindi, del sindacato della Commissione alle attività di magazzinaggio è stata, viceversa, ritenuta necessaria e giustificata soltanto laddove le stesse siano parte integrante di filiere distributive finalizzate all'approvvigionamento di determinate collettività ritenute meritevoli di una particolare tutela (in ragione della loro permanenza presso Ospedali, Case di cura, Case di riposo, scuole dell'infanzia, etc).

In assenza di tali presupposti – come nel caso di specie - deve concludersi per l'estraneità delle azioni sindacali rispetto al sindacato di competenza della Commissione.

Nel periodo più critico dell'emergenza da pandemia (marzo e aprile 2020), contrassegnato, tra l'altro, da importanti restrizioni della libertà di circolazione dei cittadini da parte di provvedimenti governativi, la Commissione si è interrogata se considerare come essenziali, e dunque rientranti nel campo di applicazione della legge 146, alcuni servizi normalmente non considerati tali, tra i quali la distribuzione alimentare al dettaglio (nei supermercati). Tale servizio normalmente non è considerato essenziale, potendo i cittadini approvvigionarsi in altri esercizi concorrenti, tuttavia, questa possibilità può venir meno in una condizione di limitazione del diritto alla mobilità.

La vicenda trovò la sua soluzione attraverso degli accordi collettivi, siglati nel mese di marzo, con la mediazione del Governo, con i quali vennero salvaguardate le esigenze della distribuzione alimentare nel particolare contesto di restrizione della libertà di movimento, insieme all'attuazione di misure di sicurezza per i lavoratori.

Fermo restando quanto sopra, preme evidenziare, comunque, che le condotte segnalate – per come descritte, ovvero picchetti realizzati con la violenza e coazione fisica – esulano finanche dalla nozione di sciopero e sono di interesse delle Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico. Solo in caso di sciopero e se tale sciopero fosse ricompreso nel campo d'applicazione della legge 146 del 1990, la Commissione potrebbe accertare eventuali astensioni illegittime del lavoratore e procedere nei confronti del soggetto collettivo, o anche del singolo dipendente, con l'indicazione delle sanzioni, ai sensi dell'art.4 della suddetta legge.

Alla luce di quanto esposto, appare evidente che un ampliamento del novero dei servizi pubblici essenziali, nel senso di ricomprendervi il settore della distribuzione alimentare all'interno della legge 146, in costanza di particolari situazioni di crisi, potrebbe essere disposto (e avrebbe maggior tenuta davanti ai giudici) dal legislatore, o dal Governo, in via d'urgenza, o anche dall'autonomia collettiva.

La Commissione, comunque, non ha esitato, e non esiterà, a rappresentare, nelle sedi opportune (ad esempio, le Relazioni ai Presidenti delle Camere), le esigenze di adeguamento della normativa in materia di sciopero, al fine di salvaguardarne l'effettività nonostante il costante evolversi degli assetti economici e sociali sui quali è destinata ad operare.

IL PRESIDENTE

*Prof. Giuseppe Santoro - Passarelli*

